

## MI CHIEDI UNA UNA SPIEGAZIONE...., TI TOLGO LA CONVENZIONE

Fabio Florianello      Presidente Consiglio Nazionale ANAAO ASSOMED  
Silverio Selveti      Segretario Regione Lombardia ANAAO ASSOMED  
Sergio Finazzi      Vice-Segretario Regione Lombardia ANAAO ASSOMED  
Aurelio Calstelnuovo      Segretario Organizzativo Regione Lombardia ANAAO ASSOMED

E' quanto ha deciso il Direttore ASST Crema, Luigi Ablondi, nei confronti di Gianfranco Lima, Presidente dell'Ordine dei Medici di Cremona e Provincia, Medico presso l'Ospedale di Cremona e Segretario Aziendale ANAAO-ASST Cremona.

Da tempo G. Lima è convenzionato con l'Ospedale di Crema, per conto dell'ASST Cremona, per la sorveglianza medica del personale esposto al rischio delle radiazioni ionizzanti ai sensi dei DD.LLggs 230/95 e 241/00, in quanto Specialista di Medicina Nucleare.

La vicenda, cui ha dato ampio risalto la stampa locale, risale al 29 ottobre scorso, quando nel corso di un Convegno organizzato dall'Ospedale Maggiore nella Sala dei Ricevimenti del Comune per presentare lo screening dedicato alla prevenzione dell'ictus, il Direttore L. Ablondi dichiarò pubblicamente *"ci sono troppi medici specialisti che lavorano nel Cremasco e che, ovviamente per proprio guadagno personale, propongono soluzioni chirurgiche in cliniche private ai propri assistiti anche quando non ce ne sarebbe alcuna necessità"*, invitando tutti i pazienti cremaschi coinvolti *"ad accedere ad una nuova visita presso un altro professionista per non correre rischi"*.

A fronte di queste gravi dichiarazioni il Presidente G. Lima ritenne dovere istituzionale, dettato dai compiti di vigilanza deontologica propri dell'Ordine, di convocare il Direttore dell'azienda di Crema (provincia di Cremona), peraltro Medico anch'egli, allo scopo di avere riscontri concreti su tali affermazioni.

Infatti, nel comportamento professionale ipotizzato da Ablondi il Codice di Deontologia Medica prevede l'imputazione dei medici in base ai seguenti articoli:

### **Art. 4**

#### **Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico.**

L'esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità.

Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.

### **Art. 6**

#### **Qualità professionale e gestionale**

Il medico fonda l'esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti.

Il medico, in ogni ambito operativo, persegue l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l'efficacia, la sicurezza e l'umanizzazione dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di discriminazione nell'accesso alle cure.

### **Art. 7**

#### **Status professionale**

In nessun caso il medico abusa del proprio status professionale.

### **Art. 13**

#### **Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione**

La prescrizione ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull'uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.

### **Art. 20**

#### **Relazione di cura**

La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull'individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità.

Il medico nella relazione persegue l'alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un'informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura.

### **Art. 27**

#### **Libera scelta del medico e del luogo di cura**

La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona.

È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta della persona assistita, pur essendo consentito indicare, se opportuno e nel suo esclusivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.

### **Art. 30**

#### **Conflitto di interessi**

Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura.

Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati.

### **Art. 31**

#### **Accordi illeciti nella prescrizione**

Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.

### **Art. 68**

#### **Medico operante in strutture pubbliche e private**

Il medico che opera in strutture pubbliche o private, concorre alle finalità sanitarie delle stesse ed è soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro.

Il medico, in caso di contrasto tra le regole deontologiche e quelle della struttura pubblica o privata nella quale opera, sollecita l'intervento dell'Ordine al fine di tutelare i diritti dei pazienti e l'autonomia professionale.

1° .....  
1

Il medico che all'interno del rapporto di lavoro con il servizio pubblico esercita la libera professione, evita comportamenti che possano indebitamente favorirla.

Nella risposta il Direttore Generale, facendo riferimento ai suoi doveri nei confronti dei cittadini, "compreso quello di mantenere elevato il livello di allerta verso situazioni comportamentali di medici, i quali dimostrano spesso di tener conto, nell'emettere le loro diagnosi, di fattori estranei al mero interesse personale dei pazienti", rifiutava la convocazione ritenendola illegittima, non svolgendo di fatto alcuna attività di interesse medico.

Peraltro il Presidente Lima aveva già chiarito i termini della convocazione rivolta a chiedere chiarimenti rispetto alle dichiarazioni pubbliche rese e a cui gli organi di stampa avevano dato ampio risalto, contribuendo a favorire non poche apprensioni nella cittadinanza.

Infatti "parlare di prescrizioni inappropriate è un'accusa grave – proseguiva Lima- e se Ablondi conosce casi specifici faccia nomi e cognomi dei medici coinvolti".

Vicenda chiusa? Per niente

In data 3 gennaio u.s. Ablondi scrive al direttore ASST Cremona, C. Rossi, Azienda di cui Lima è Dirigente Medico responsabile della Struttura di Medicina Nucleare:

**“Oggetto: Convenzione per l’acquisizione di Prestazioni di sorveglianza medica ai dipendenti. Revoca”.**

Motivazione: “le divergenze tra la mia attività di direttore generale e quella dell’Ordine dei Medici di Cremona nella persona del suo Presidente” non permette a quest’ultimo di svolgere “in modo sereno i suoi compiti di sorveglianza medica sui dipendenti di questa azienda”.

Tralasciamo la liceità di procedere alla revoca di una convenzione tra aziende con una semplice mail, pur certificata. Forse la “sorveglianza medica” del personale non raggiunge la dignità di assurgere a Delibera.

Le considerazioni che questa vicenda propone riporta ancora una volta alla ribalta quanto da tempo denunciato circa i comportamenti di numerosi Direttori Generali, cui la legge ha affidato compiti esorbitanti (purtroppo spesso ben al di là di capacità e competenze) e che di frequente interpretano il loro ruolo di gestori-custodi delle risorse pubbliche affidate in modo autoritario, inappellabile, chiuso a legittimi confronti e per di più spesso vendicativo. Oltretutto, se Medici, dimenticando i compiti e le funzioni obbligatorie per gli Ordini Provinciali.

Tale giudizio, come sempre, non riguarda l’intera categoria ma di certo contribuisce non poco a screditarla diffusamente.

Governare coltivando risentimenti personali rappresenta di per sé un atteggiamento scarsamente professionale. Ma ancora di più esercitare il proprio potere mettendolo al servizio di azioni di sterile rivalsa per non dire di capricci vendicativi, che con la gestione e l’organizzazione nulla hanno a che fare, mostra il modo più basso di interpretare un ruolo direzionale di così alto rilievo.

E forse le Regioni che hanno compiuto la scelta di affidare le aziende sanitarie a Direttori Generali con tali inadeguatezze comportamentali e scarsa competenza manageriale dovrebbero riflettere opportunamente circa queste scelte e procedere immediatamente a correttivi.

In gioco non c’è solo il pareggio di bilancio.